

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 13/46/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Al ricorrente veniva notificato l'avviso di rettifica in oggetto con il quale veniva rettificato l'avviamento relativo alla cessione di un bar ristorante determinandolo in € 612.884,49 a fronte di un dichiarato di € 106.000,00.

In precedenza al ricorrente veniva notificato un questionario con il quale venivano richiesti gli elementi necessari alla verifica dell'avviamento, a tale questionario non veniva data risposta. L'Ufficio quindi, sulla base degli elementi della anagrafe tributaria determinava il presunto valore di avviamento tenuto conto dei ricavi degli ultimi 3 anni.

Poiché l'azienda in questione era costituita da 2 distinti esercizi di cui uno solo ceduto, l'Ufficio rilevava dagli studi di settore che nell'esercizio ceduto vi era la disponibilità di 98 posti a sedere, mentre in quell'altro esercizio vi erano 20 posti a sedere il che giustifica la imputazione dei ricavi medi di C 825.179,33 per 2/3 all'esercizio ceduto.

Veniva inoltre applicata la media dell'indice CAAM pari al 112.50% determinando così il maggiore avviamento.

Avverso il predetto avviso di rettifica ricorre il contribuente rilevando:

- 1) il criterio di determinazione dell'avviamento adottato dall'Ufficio mediante una semplice applicazione di un coefficiente ai ricavi non può essere ritenuto corretto. Nel caso non si è tenuto conto della ubicazione del locale;
- 2) è onere dell'ufficio dimostrare che il corrispettivo pagato è effettivamente superiore a quello convenuto tra le parti;
- 3) non viene considerato che il "Ristorante mercato del pesce" di gran valore e richiamo non è stato ceduto;
- 4) all'atto dell'acquisto dei due esercizi, avvenuto circa 6 mesi prima, il valore di avviamento pagato per i 2 esercizi è stato di € 204.000,00, pertanto non è giustificata la determinazione di un valore elevato come nel caso;
- 5) la imputazione di 2/3 dei ricavi all'esercizio ceduto non è corretta se si tiene conto che i fatturati conseguiti dal cessionario nei 6 mesi del 2008 sono pari a € 32.522,00 e per il 2009 pari a € 184.242,00.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine dichiarasi la infondatezza dello stesso per difetto di prova della pretesa tributaria, con vittoria di spese di giudizio.

Con atto del 19/07/2010 si costituiva l'Ufficio rilevando la correttezza della determinazione come effettuata sulla base del listino CAAM quale corretto riferimento dei valori correnti, si riporta quindi al criterio adottato nella determinazione del valore di avviamento tenuto conto della mancata risposta al questionario e alla mancata produzione della documentazione richiesta. Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che la mancata risposta al questionario legittima l'Ufficio ad emettere un avviso di accertamento basandosi sulle presunzioni semplici e sui dati rilevabili dalla anagrafe tributaria.

Per tali motivi è invertito l'onere della prova incombando in capo al contribuente la necessità di fornire gli elementi necessari a vincere le presunzioni sulle quali l'accertamento si fonda.

Nel caso il contribuente si limita a generiche contestazioni senza produrre alcuna documentazione dalla quale possa ritenersi infondata la valutazione dell'Ufficio.

Né può essere considerata idonea a sostenere le eccezioni del contribuente la produzione di una bozza di bilancio riguardante una società Piccolo Sogno S.r.l., riguardante l'anno 2008 per la quale non si conosce in che rapporto stia con la ricorrente, né tanto meno può essere preso in considerazione la bozza riguardante la medesima società relativa al 2010.

Allo stesso modo non può rappresentare una idonea dimostrazione della esattezza della determinazione dell'avviamento una breve e generica nota allegata al ricorso con la presunta sottoscrizione dal legale rappresentante della ricorrente.

Per quanto sopra il ricorso non può essere accolto.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in favore della Amministrazione Finanziaria in complessivi € 1.700,00.

P. Q. M.

La Commissione respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 1.700,00.